

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n. 13-5732

**Assegnazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).**

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- la L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i. "Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo" prevede che la Regione possa concedere ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni;
- con la D.G.R. n. 1-7241 del 07/10/2002, la Giunta regionale ha inteso ricondurre in via interpretativa tra i soggetti beneficiari del contributo regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 23/1989, anche le Unioni di Comuni ex art. 32 del D.lgs. n. 267/2000 e le Comunità Montane, anch'esse Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto legislativo e oggi divenute Unioni montane di comuni per effetto della L.R. n. 11/2012 e s.m.i., purché esercitino in forma associata il servizio di trasporto alunni. La medesima deliberazione dà poi indicazione alla Direzione regionale competente di conformare l'attività istruttoria relativa al procedimento di cui alla L.R. n. 23/1989, dando atto che nulla osta a che i Comuni possano trasferire la proprietà dei propri scuolabus, già acquistati od oggetto di contributo regionale, in capo all'Unione o alla Comunità Montana che gestisce il servizio per conto dei Comuni associati;
- l'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989 prevede che nell'assegnazione dei contributi la Giunta regionale si attenga ai seguenti criteri:
  - a. non meno del 20% della spesa prevista sia devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
  - b. tra più richiedenti sia data priorità ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati;
- la L.R. n. 3 del 14 marzo 2014 "Legge sulla montagna" stabilisce che la Regione riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali, ponendo particolare attenzione al mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare alle attività collegate dei servizi scolastici.

Ritenuto di procedere all'assegnazione dei contributi, ai sensi del suddetto articolo 2, stabilendo di destinare per il 2017 risorse pari a euro 500.000,00, stanziato sul capitolo di spesa n. 221845/2017 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Ritenuto, pertanto, di:

- prevedere, considerati gli obiettivi di mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare alle attività collegate dei servizi scolastici, e comunque in conformità al criterio di cui alla suddetta lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, una riserva del 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane;
- stabilire che, il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, possa essere parametrato considerando come elemento per la definizione delle graduatorie delle istanze ammissibili la percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'ultimo anno scolastico 2016-2017 calcolata come rapporto tra la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione di Comuni e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo nell'anno scolastico 2016-2017; la produzione complessiva del servizio di scuolabus, ottenuta come sommatoria delle percorrenze degli scuolabus impiegati per il servizio

nell'anno scolastico, e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo saranno quelli dichiarati dagli istanti;

- stabilire che le istanze ammissibili sono quelle pervenute, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23/1989, dal 1° gennaio 2017 al 31 luglio 2017;

- stabilire che il contributo regionale per l'acquisto di ogni singolo scuolabus sarà riconosciuto nella misura del 50% del costo sostenuto (IVA inclusa), e comunque fino ad un massimo di €40.000,00;

- disporre che, in relazione alle modalità di formazione delle graduatorie delle istanze pervenute ed alle successive operazioni di riparto ed assegnazione delle risorse:

1. le risorse saranno attribuite preliminarmente nella misura del 50% del preventivato costo di acquisto dello scuolabus (IVA inclusa), fino ad un massimo di €40.000,00 ad automezzo;
2. sarà preliminarmente formalizzata la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane definita in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2016–2017; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse di cui alla riserva del 50% di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1) di dette risorse, risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, la riserva in favore dei Comuni ed Unioni di comuni compresi nelle zone montane sarà integrata delle risorse strettamente sufficienti a garantire l'assegnazione nei limiti di cui al precedente punto 1);
3. sarà successivamente formalizzata la graduatoria delle istanze ammesse e non finanziabili della graduatoria di cui al precedente punto 2) e delle altre istanze, definita anch'essa in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2016–2017; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili residue; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1), risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, l'assegnazione avrà luogo nei limiti delle disponibilità; in questo caso l'assegnazione al Comune o all'Unione di comuni sarà integrata a valere sulle risorse che eventualmente si renderanno disponibili a seguito dell'attuazione del presente provvedimento o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845/2017;
4. eventuali altre risorse che si rendessero disponibili dall'attuazione del presente provvedimento, o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845/2017, una volta effettuata l'integrazione di cui al punto 3), saranno destinate per il finanziamento di ulteriori istanze in scorrimento delle graduatorie approvate secondo criteri e modalità enunciati dal presente provvedimento.

Dato atto che le DD.G.R. n. 5–4886 del 20.04.2017 e n. 9–5150 del 12.06.2017 hanno rispettivamente autorizzato la gestione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 221845 per gli anni finanziari 2017–2019 e autorizzato il prelievo delle risorse dal c.d. "Fondo Investimenti".

Ritenuto di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'attuazione del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni precedentemente indicate.

Ritenuto di stabilire che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 14/2014, il provvedimento di formalizzazione delle graduatorie di cui ai punti 2) e 3), sarà adottato entro il termine di giorni 120 dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 18 aprile 1989 n. 23 e s.m.i. "Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo";

vista la D.G.R. n. 1-7241 del 7 ottobre 2002;

vista la L.R. n. 6 del 14 aprile 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

viste le DD.G.R. n. 5-4886 del 20.04.2017 e n. 9-5150 del 12.06.2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare per il 2017 i criteri, di cui in premessa, per l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, dei contributi per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);
- di destinare per il 2017 risorse pari a euro 500.000,00, stanziare sul capitolo di spesa n. 221845/2017 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- di stabilire che eventuali risorse che si rendessero disponibili dall'attuazione del presente provvedimento, o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845/2017, saranno destinate preliminarmente ad integrare l'assegnazione a Comuni o Unione di comuni la cui istanza fosse ammessa e solo parzialmente finanziata, e successivamente per il finanziamento di ulteriori istanze in scorrimento delle graduatorie approvate secondo criteri e modalità enunciati dal presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica di provvedere con propri atti all'impegno delle risorse all'uso stanziato sul capitolo di spesa n. 221845/2017, alla formalizzazione delle graduatorie delle istanze pervenute, alla ripartizione ed assegnazione delle risorse, nonché a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti, nel rispetto dei criteri definiti dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 c. 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)